

TRIBUNALE DI GROSSETO

Prot. 692-U del 06/04/2020

Grosseto, 6 aprile 2020

all'Ordine degli Avvocati

all'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili

al Consiglio del Notariato

all'IVG

Oggetto: disposizioni per il deposito dei progetti di distribuzione nelle procedure esecutive immobiliari

Il giudice delle esecuzioni immobiliari,

ritenuto che in questo difficile momento di emergenza sanitaria e di conseguente generale difficoltà per il sistema economico, sia necessario accelerare il più possibile le operazioni di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, nelle procedure esecutive individuali, dei beni immobili.

Dispone

quanto segue per tutte le procedure esecutive immobiliari nelle quali è stato venduto almeno un lotto del valore di almeno € 40.000,00:

1) Attività preliminare alla predisposizione del progetto di distribuzione:

Il professionista delegato:

-trasmetterà ai creditori un invito nel quale assegnerà un termine di dieci giorni per la trasmissione alla sua PEC (e non in PCT) delle note di precisazione dei crediti (ove non siano già presenti nel fascicolo) e per la comunicazione dell'iban al quale deve essere effettuato il pagamento;

nell'invito, il professionista delegato inviterà i creditori che non intendono depositare la nota di precisazione del credito (o preferiscono che il professionista consideri i dati desumibili dall'atto di intervento) a dichiararlo a mezzo PEC;

- chieda all'IVG (nel caso in cui ha assunto le funzioni di custode) di trasmettere alla sua PEC (e non in PCT), entro dieci giorni, la specifica relativa all'attività svolta per il lotto/i venduto/i;

chieda inoltre all'IVG di indicare entro dieci giorni la somma eventualmente percepita a titolo di canoni e riferibile al lotto/i venduto/i), in modo che tale somma sia ricompresa nel progetto di distribuzione parziale (in mancanza di tali indicazioni da parte dell'IVG, stante al momento l'assenza di personale, si procederà ugualmente, al momento, anche senza la precisazione delle suddette somme);

. depositi in PCT la richiesta di compenso (o di acconto, se non sono stati venduti tutti i lotti, parametrato sul valore del/i lotto/i venduto/i).

2) Attività relative alla predisposizione del progetto di distribuzione:

Ritenuto che l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione possa e debba essere sostituita dallo "scambio in telematico di note scritte" a norma dell'art. 2 DL 11/2020.



il professionista delegato:

- **predisporrà un progetto di distribuzione (totale o parziale, nel caso in cui non tutti i lotti siano stati già venduti) senza depositarlo in cancelleria, ovviamente tenendo conto dell'importo liquidato dal GE a titolo di acconto o compenso; quanto alla quantificazione della somma da distribuire, qualora non fossero state ancora ultimate le operazioni di trascrizione del decreto di trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni e di voltura catastale, il professionista delegato accantonerà le somme necessarie, determinandole in via prudenziale;**

- **comunicherà a mezzo PEC il progetto di distribuzione a tutti i creditori e al difensore del debitore (qualora vi sia), avvisandoli che eventuali contestazioni o osservazioni devono essere proposte trasmettendole direttamente al professionista delegato a mezzo PEC entro dieci giorni;**

chiederà all'ufficiale giudiziario di notificare in cancelleria al debitore non costituito (a norma dell'art. 492, secondo comma, cpc) entro cinque giorni, il progetto di distribuzione, avvisandolo che eventuali contestazioni devono essere proposte entro i successivi cinque giorni con comunicazione scritta al professionista delegato inviata a mezzo PEC o mail normale, che rimetterà al GE ai fini della approvazione del progetto.

3) Fase della approvazione del progetto di distribuzione

Limitatamente ai progetti di distribuzione per i quali sono state depositate tutte le note di precisazione di credito (o i creditori hanno comunicato che non intendono depositarle o hanno chiesto che il professionista delegato tenga conto dell'atto di intervento) e purchè non abbia ricevuto contestazioni o osservazioni, il professionista delegato depositerà una richiesta al GE di autorizzazione a provvedere ai pagamenti, indicando:

- **gli importi da pagare ai creditori (importi che ovviamente devono essere conformi a quanto previsto nel progetto di distribuzione avverso il quale non sono state sollevate contestazioni);**

- **l'importo liquidato in suo favore a titolo di acconto o di compenso;**

- **l'Iban al quale ogni pagamento deve essere effettuato;**

- **che sono state effettuate tutte le comunicazioni ai creditori e al debitore;**

- **che non ha ricevuto contestazioni o osservazioni;**

- **la Banca presso la quale è stato acceso il conto intestato alla procedura e il relativo numero di conto.**

Il Giudice dell'esecuzione approverà il progetto di distribuzione, la cancelleria inoltrerà il provvedimento firmato digitalmente al professionista delegato che poi provvederà a, a sua volta, ad inviarlo via mail al Direttore di cancelleria, dott. Giorgio Dal Buono (giorgiodalbuono@giustizia.it), il quale emetterà un mandato di pagamento con firma digitale che sarà comunicato per il pagamento all'istituto bancario, a cura del professionista delegato, secondo le modalità concordate con l'istituto bancario.

Dispone che i predetti professionisti delegati, se ritengono che sussistano valide e insuperabili ragioni che impediscono di procedere al progetto di distribuzione (totale o parziale) informino il giudice dell'esecuzione di tale circostanza, indicando in modo specifico le predette ragioni.

Invita

I Presidenti degli Ordini a comunicare a tutti gli iscritti il presente provvedimento.

Grosseto, 6.04.2020

Il Giudice delle esecuzioni

Claudia Frosini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CFrosini', is positioned below the printed name.